



COPIA

## COMUNE di CAPRANICA PRENESTINA

Provincia di ROMA

P.zza Aristide Frezza, 6 - 00030 Capranica Prenestina - Telef. 06/9584031-126 Fax 06/9584337

Cod. Fisc. 85003030583 - Part. IVA 02145561003 - c.c.p. 51629004

PaginaWeb <http://www.comunecapranica.it> E-mail [posta@comunecapranica.it](mailto:posta@comunecapranica.it)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 17  
del  
21/08/2015

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASSA SERVIZI  
INDIVISIBILI ( TASI) - ANNO 2015.

*L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 18,31 nella sala delle adunanze di questo Comune, alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata dai Signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:*

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>Colagrossi Francesco</i>	x		<i>Ponzo Angela</i>	x	
<i>Salvati Enrico</i>	x		<i>Lippi Simona</i>	x	
<i>Marabitti Daniele</i>	x		<i>Bruzzano Antonino</i>	x	
<i>Di Michele Guerrino</i>		x	<i>Matracci Massimiliano</i>		x
<i>Fiorillo Fabio</i>		x	<i>Cocchi Silvana</i>	x	
<i>Savina Ersilia</i>	x				
			<b>TOTALI</b>	8	3

Assiste il Segretario Comunale  
**Dottor Massimiliano Fulli**

Presiede la seduta: Il Sindaco  
**Francesco Colagrossi**

*Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sopra indicato*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ;

-ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e -che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21.08.2015 sono state determinate per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

FATTISPECIE	ALIQUOTE IMU 2015
Abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.	6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione ed altri immobili (comprese le aree fabbricabili)	10,6 per mille

Atteso che ai sensi del comma 677 per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Richiamato il comma 683 della predetta Legge in base al quale il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Evidenziato che l'art. 9-*bis* del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, modifica l'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che, a partire dall'anno 2015, *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*.

Vista, altresì, la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 21663 del 26 giugno 2015 sull'applicazione dell'art.9-*bis* del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, modifica l'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in base alla quale sull'*“unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”*.

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un

importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Richiamato l'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal DL78/2015 con le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole "delle capacità fiscali nonché dei" sono sostituite dalle seguenti "della differenza tra le capacità fiscali e i" b) in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale."

Atteso che il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica;

Considerato che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Valutato che anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato, tenendo conto del gettito presumibilmente derivante dalle aliquote IMU così come determinate e dell'allegato prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili richiamati, risulta necessario ed indispensabile confermare anche per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

Fattispecie	Aliquote Tasi 2015
Abitazione principale ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.	2,5 per mille
Fabbricati rurali limitatamente quelli ad uso strumentale di cui all'art. 8 comma 13 D. L. 201/2011)	1 per mille

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

#### D E L I B E R A

- 1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote TASI:

Fattispecie	Aliquote Tasi 2015
Abitazione principale ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.	2,5 per mille
Fabbricati rurali limitatamente quelli ad uso strumentale di cui all'art. 8 comma 13 D. L. 201/2011)	1 per mille

- 2) di non applicare detrazioni e/o riduzione per l'anno 2015 sull'abitazione principale e relative pertinenze;

- 3) di prevedere il gettito nel redigendo bilancio 2015.

- 4) di applicare per la tassazione dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 21663 del 26 giugno 2015 sull'applicazione dell'art.9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, modifica l'art. 13, comma 2,

del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

6) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

7) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione che consegue il seguente esito: favorevoli: 8 ; contrari: 0 ; astenuti: 0 , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000 , attesa l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale  
*f.to Dottor Massimiliano Fulli*

Il Sindaco  
*f.to Francesco COLAGROSSI*

---

*Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione:*

- Viene affissa all'Albo Pretorio on line dalla data del 25/08/2015, per quindici giorni consecutivi

Il Funzionario Comunale  
*f.to Croce Enrico*

*Reg. n° 198 del 25/08/2015*

---

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva*

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U. - n°267/2000);  
 X Dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. - n°267/2000);

Il Segretario Comunale  
*f.to Dottor Massimiliano Fulli*

---